

EMENDAMENTI 001-117

presentati da Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relazione**Pascal Arimont, Vlad-Marius Botoș****A9-0291/2023**

Responsabilità per danno da prodotti difettosi

Proposta di direttiva (COM(2022)0495 – C9-0322/2022 – 2022/0302(COD))

Emendamento 1**Proposta di direttiva****Considerando 1***Testo della Commissione*

(1) La direttiva 85/374/CEE del Consiglio³⁹ stabilisce norme comuni in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi con l'obiettivo di eliminare le disparità esistenti tra i sistemi giuridici degli Stati membri che possono falsare la concorrenza e pregiudicare la libera circolazione delle merci nel mercato interno, oltre a determinare disparità nel grado di protezione del consumatore dai danni causati alla sua salute e ai suoi beni da tali prodotti.

³⁹ Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in

Emendamento

(1) La direttiva 85/374/CEE del Consiglio³⁹ stabilisce norme comuni in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi con l'obiettivo di eliminare le disparità esistenti tra i sistemi giuridici degli Stati membri che possono falsare la concorrenza e pregiudicare la libera circolazione delle merci nel mercato interno, oltre a determinare disparità nel grado di protezione del consumatore dai danni causati alla sua salute e ai suoi beni da tali prodotti, **e mira a prevedere un risarcimento per questo tipo di danni.**

³⁹ Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in

materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29).

materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29).

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) La direttiva 85/374/CEE deve essere rivista alla luce degli sviluppi legati alle nuove tecnologie, compresa l'intelligenza artificiale (IA), ai nuovi modelli imprenditoriali dell'economia circolare e alle nuove catene di approvvigionamento globali, **che sono** fonte di incoerenze e di incertezza giuridica, specialmente in relazione al significato del termine "prodotto". L'esperienza maturata con l'applicazione della direttiva 85/374/CEE ha dimostrato inoltre che per il danneggiato è difficile ottenere il risarcimento del danno a causa sia delle limitazioni alla possibilità di presentare domande di risarcimento sia della difficoltà di raccogliere elementi di prova per dimostrare la responsabilità, soprattutto alla luce della crescente complessità tecnica e scientifica. Ciò riguarda anche le domande di risarcimento del danno in relazione alle nuove tecnologie, **tra cui l'IA**. La revisione promuoverà pertanto la diffusione e l'adozione di tali nuove tecnologie, compresa l'IA, riconoscendo nel contempo all'attore il medesimo livello di protezione indipendentemente dalla tecnologia interessata.

Emendamento

(3) La direttiva 85/374/CEE **ha rappresentato uno strumento efficace e importante ma, sulla base di quanto emerso**, deve essere rivista alla luce degli sviluppi legati alle nuove tecnologie, compresa l'intelligenza artificiale (IA), ai nuovi modelli imprenditoriali dell'economia circolare e alle nuove catene di approvvigionamento globali, **il cui sviluppo è** fonte di incoerenze e di incertezza giuridica, specialmente in relazione al significato del termine "prodotto". L'esperienza maturata con l'applicazione della direttiva 85/374/CEE ha dimostrato inoltre che per il danneggiato è difficile ottenere il risarcimento del danno a causa sia delle limitazioni alla possibilità di presentare domande di risarcimento sia della difficoltà di raccogliere elementi di prova per dimostrare la responsabilità, soprattutto alla luce della crescente complessità tecnica e scientifica. Ciò riguarda anche le domande di risarcimento del danno in relazione alle nuove tecnologie. La revisione promuoverà pertanto la diffusione e l'adozione di tali nuove tecnologie, compresa l'IA, riconoscendo nel contempo all'attore il medesimo livello di protezione, indipendentemente dalla tecnologia interessata, **e a tutte le imprese condizioni di parità e la certezza del diritto, evitando al tempo stesso costi e rischi sproporzionati per le microimprese**,

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) È necessario procedere a una revisione della direttiva 85/374/CEE anche per garantirne la coerenza e la compatibilità con la legislazione in materia di sicurezza dei prodotti e di vigilanza del mercato a livello di Unione e nazionale. Occorre inoltre chiarire alcune nozioni e concetti di base per garantire la coerenza e la certezza del diritto, alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Emendamento

(4) È necessario procedere a una revisione della direttiva 85/374/CEE anche per garantirne la coerenza e la compatibilità con la legislazione in materia di sicurezza dei prodotti e di vigilanza del mercato a livello di Unione e nazionale. ***La revisione è altresì necessaria per integrare le normative nazionali in materia di responsabilità extracontrattuale nonché per prevedere il risarcimento e un elevato livello di protezione di chi ha subito danni a causa di prodotti difettosi.*** Occorre inoltre chiarire alcune nozioni e concetti di base per garantire la coerenza e la certezza del diritto ***e condizioni di parità nel mercato interno***, alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Tenuto conto dell'ampiezza delle modifiche necessarie e a fini di chiarezza e certezza del diritto, è opportuno abrogare la direttiva 85/374/CEE sostituendola con una nuova direttiva.

Emendamento

(5) Tenuto conto dell'ampiezza delle modifiche necessarie, ***per garantire un'applicabilità semplice ed efficace nonché*** a fini di chiarezza e certezza del diritto, è opportuno abrogare la direttiva 85/374/CEE sostituendola con una nuova direttiva.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Al fine di garantire la completezza del regime dell'Unione in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, è opportuno che la responsabilità oggettiva per danno da prodotti difettosi sia applicabile a tutti i beni mobili, compresi quelli integrati in altri beni mobili o incorporati in beni immobili.

Emendamento

(6) Al fine di garantire la completezza, **la semplicità e l'efficacia di attuazione** del regime dell'Unione in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, è opportuno che la responsabilità oggettiva per danno da prodotti difettosi sia applicabile a tutti i beni mobili, **compresi i software, indipendentemente dalle modalità di fornitura, e** compresi quelli integrati in altri beni mobili o incorporati in beni immobili.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Per creare un vero e proprio mercato interno con un livello elevato e uniforme di protezione dei consumatori, e per tenere conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, nelle materie che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva gli Stati membri non dovrebbero mantenere in vigore o adottare disposizioni più o meno rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.

Emendamento

(8) Per creare un vero e proprio mercato interno con un livello elevato e uniforme di protezione dei consumatori, e per tenere conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, nelle materie che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva gli Stati membri non dovrebbero mantenere in vigore o adottare disposizioni più o meno rigorose di quelle previste dalla presente direttiva. **Per questioni diverse da quelle contemplate dalla presente direttiva, dovrebbero applicarsi le norme procedurali nazionali a condizione che non pregiudichino l'efficacia e gli obiettivi del sistema di responsabilità per danno da prodotti difettosi di cui alla presente direttiva.**

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) I sistemi giuridici degli Stati membri permettono al danneggiato di chiedere il risarcimento del danno subito invocando la responsabilità contrattuale o extracontrattuale per motivi diversi dal carattere difettoso del prodotto, come la colpa o la garanzia dei vizi occulti. ***Ciò comprende le disposizioni della [direttiva .../... del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale)], che stabilisce norme comuni sulla divulgazione di informazioni e sull'onere della prova nel quadro di azioni di responsabilità per colpa volte a ottenere il risarcimento del danno causato da sistemi di IA.*** La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate tali disposizioni, che mirano anche a garantire una protezione effettiva dei consumatori.

Emendamento

(9) I sistemi giuridici degli Stati membri permettono al danneggiato di chiedere il risarcimento del danno subito invocando la responsabilità contrattuale o extracontrattuale per motivi diversi dal carattere difettoso del prodotto, come la colpa o la garanzia dei vizi occulti. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate tali disposizioni, che mirano anche a garantire una protezione effettiva dei consumatori.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) In alcuni Stati membri il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno causato da prodotti farmaceutici in base a uno speciale regime nazionale di responsabilità, che garantisce già un'effettiva protezione dei consumatori nel settore farmaceutico. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto di chiedere un risarcimento in base a tale regime.

Emendamento

(10) In alcuni Stati membri il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno causato da prodotti farmaceutici in base a uno speciale regime nazionale di responsabilità, che garantisce già un'effettiva protezione dei consumatori nel settore farmaceutico ***in tali Stati membri.*** ***Per quanto riguarda i danni subiti a causa di prodotti farmaceutici non difettosi, tutti gli Stati membri coprono le***

perdite di base attraverso i sistemi sanitari o i regimi di sicurezza sociale nazionali. Per coprire ulteriori perdite, alcuni Stati membri hanno istituito speciali regimi di assicurazione per i prodotti farmaceutici che permettono alle vittime di un danno causato da un prodotto farmaceutico non difettoso di ottenere comunque un risarcimento, senza necessità di dimostrare la colpa o il carattere difettoso.

La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto di chiedere un risarcimento in base a tale regime. *Non dovrebbe essere preclusa la possibilità di modificare tali regimi nazionali speciali in materia di responsabilità, sistemi sanitari e regimi di sicurezza sociale, nonché quella di introdurre regimi di assicurazione. Tuttavia, tali modifiche non dovrebbero compromettere l'efficacia e gli obiettivi del sistema di responsabilità per danno da prodotti difettosi di cui alla presente direttiva.*

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) I prodotti nell'era digitale possono essere tangibili o intangibili. Sul mercato è sempre più diffuso il software, come i sistemi operativi, il firmware, i programmi per computer, le applicazioni o i sistemi di IA, e la sua importanza a fini di sicurezza dei prodotti è sempre maggiore. Il software può essere immesso sul mercato come prodotto a sé stante, può essere poi integrato in altri prodotti come componente e può causare danni dovuti al suo funzionamento. Per garantire la certezza del diritto è pertanto opportuno chiarire che, ai fini dell'applicazione della

Emendamento

(12) I prodotti nell'era digitale possono essere tangibili o intangibili. Sul mercato è sempre più diffuso il software, come i sistemi operativi, il firmware, i programmi per computer, le applicazioni o i sistemi di IA, e la sua importanza a fini di sicurezza dei prodotti è sempre maggiore. Il software può essere immesso sul mercato come prodotto a sé stante, può essere poi integrato in altri prodotti come componente *o può essere fornito sotto forma di uno o più servizi* e può causare danni dovuti al suo funzionamento. *Il rischio di danno è proporzionale alla misura in cui il*

responsabilità oggettiva, il software è un prodotto, a prescindere dalle modalità con cui viene fornito o usato, e quindi dal fatto che il software sia integrato in un dispositivo o utilizzato tramite tecnologie cloud. Ai fini della presente direttiva il codice sorgente del software non deve invece essere considerato un prodotto, in quanto si tratta unicamente di informazioni. Il produttore o lo sviluppatore di software, **compreso** il fornitore di sistemi di IA ai sensi del [regolamento (UE) .../... (legge sull'IA)] dovrebbe essere considerato un fabbricante.

software è essenziale per il funzionamento del prodotto in cui è integrato o con cui è interconnesso e alla misura in cui contribuisce a una o più funzioni del prodotto o alla misura in cui la sua assenza impedisce al prodotto di svolgere una o più delle sue funzioni. In particolare, quando un software che di norma e di per sé non presenta un rischio significativo di danno è incluso in un prodotto su cui sono riposte aspettative di sicurezza più elevate, la valutazione del carattere difettoso da cui deriva il danno dovrebbe tenere conto dell'intento originario del produttore del software. Per garantire la certezza del diritto è pertanto opportuno chiarire che, ai fini dell'applicazione della responsabilità oggettiva, il software è un prodotto, a prescindere dalle modalità con cui viene fornito o usato, e quindi dal fatto che il software sia integrato in un dispositivo o utilizzato tramite ***una rete di comunicazione o*** tecnologie cloud ***oppure sia fornito attraverso un modello software-as-a-service.*** Ai fini della presente direttiva il codice sorgente del software non deve invece essere considerato un prodotto, in quanto si tratta unicamente di informazioni. Il produttore o lo sviluppatore di software, **compresi** il fornitore di sistemi di IA ai sensi del [regolamento (UE) .../... (legge sull'IA)] ***e l'operatore che apporta modifiche sostanziali a un software,*** dovrebbe essere considerato un fabbricante.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) *Un software dovrebbe essere*

considerato di per sé un dispositivo medico quando è specificamente destinato dal fabbricante ad essere impiegato per una o più delle finalità mediche stabilite nella definizione di dispositivo medico, mentre un software generico, anche se utilizzato in un contesto sanitario, o un software per fini associati allo stile di vita e al benessere non dovrebbero essere considerati dispositivi medici. La qualifica di software, sia come dispositivo sia come accessorio, dovrebbe essere indipendente dall'ubicazione del software o dal tipo di interconnessione tra il software e un dispositivo.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 ter) *Le singole persone fisiche solitamente impiegate nel contesto di un'attività professionale non personale relativa allo sviluppo, alla fabbricazione, alla produzione o alla progettazione di un prodotto, che non esercitano un controllo sulla fabbricazione, sull'integrazione, sull'immissione sul mercato o sulla messa in servizio del prodotto, non dovrebbero essere considerate fabbricanti a norma della presente direttiva.*

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Al fine di non ostacolare la ricerca e l'innovazione, la presente direttiva non

(13) Al fine di non ostacolare la ricerca e l'innovazione, la presente direttiva non

dovrebbe applicarsi al software libero e open source *sviluppato o fornito nel corso di un'attività non commerciale*. Ciò vale in particolare per il software (compresi il codice sorgente e le successive modifiche) condiviso apertamente e liberamente accessibile, utilizzabile, modificabile e ridistribuibile. La presente direttiva dovrebbe invece applicarsi nei casi in cui il software viene fornito a titolo oneroso o quando i dati personali vengono usati non solo per migliorare la sicurezza, la compatibilità o l'interoperabilità del software, ma anche per altri fini, *quindi quando viene fornito nel corso di un'attività commerciale*.

dovrebbe applicarsi al software libero e open source *conformemente alle condizioni definite nella presente direttiva*. Ciò vale in particolare per il software (compresi il codice sorgente e le successive modifiche) condiviso apertamente e liberamente accessibile, utilizzabile, modificabile e ridistribuibile. *I software liberi e open source, il cui codice sorgente è condiviso apertamente e che consentono agli utenti di utilizzare, modificare e ridistribuire liberamente il software o le relative versioni modificate, nonché di accedervi liberamente, possono contribuire alla ricerca e all'innovazione sul mercato. Questi software si basano su licenze pubbliche che garantiscono la libertà di eseguire, copiare, distribuire, studiare, modificare e migliorare il software. Al fine di non ostacolare l'innovazione e la ricerca, la presente direttiva non dovrebbe influire sull'uso di dette licenze pubbliche*. La presente direttiva dovrebbe invece applicarsi nei casi in cui il software viene fornito a titolo oneroso o quando i dati personali vengono usati non solo per migliorare la sicurezza, la compatibilità o l'interoperabilità del software, ma anche per altri fini.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) A un fabbricante dovrebbe essere consentito di decidere di integrare un software libero e open source come componente di un prodotto o di autorizzarne l'integrazione, l'interconnessione o la fornitura da parte di terzi; per garantire la certezza del diritto, tali interventi dovrebbero essere

considerati modifiche sotto il controllo del fabbricante. In tali casi, se il prodotto è immesso sul mercato o messo in servizio nel corso di un'attività commerciale, dovrebbe applicarsi la presente direttiva, il che significa che il fabbricante del prodotto potrebbe essere ritenuto responsabile dei danni derivanti da un difetto del software libero e open source. Non dovrebbe invece essere ritenuto responsabile di tali danni lo sviluppatore o il produttore del software libero e open source, a meno che il software sia fornito al fabbricante del prodotto a titolo oneroso o per finalità connesse ai dati personali, salvo i dati destinati esclusivamente a migliorare la sicurezza, la compatibilità o l'interoperabilità del software.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) I file per la fabbricazione digitale, che contengono le istruzioni necessarie per produrre beni materiali attraverso il controllo automatizzato di macchine o strumenti come trapani, torni, fresatrici e stampanti 3D, dovrebbero essere considerati prodotti per garantire la protezione dei consumatori qualora tali file siano difettosi. A fini di chiarezza è opportuno precisare che anche l'elettricità è ***un prodotto***.

Emendamento

(14) I file per la fabbricazione digitale, che contengono le istruzioni necessarie per produrre beni materiali attraverso il controllo automatizzato di macchine o strumenti come trapani, torni, fresatrici e stampanti 3D, dovrebbero essere considerati prodotti per garantire la protezione dei consumatori qualora tali file siano difettosi. A fini di chiarezza è opportuno precisare che anche ***le materie prime e l'elettricità sono prodotti. I prodotti consistenti in file per la fabbricazione digitale, che sono soggetti a licenze gratuite e open source, dovrebbero essere trattati in modo analogo ai prodotti software gratuiti e open source.***

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) I servizi digitali sono sempre più frequentemente integrati nei prodotti o interconnessi con questi ultimi, in modo tale che la loro assenza impedisce al prodotto di svolgere una delle sue funzioni, ad esempio la fornitura continuativa di dati relativi al traffico in un sistema di navigazione. Se da un lato la presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai servizi in quanto tali, dall'altro è necessario estendere la responsabilità oggettiva a tali servizi digitali, che contribuiscono alla sicurezza di un prodotto tanto quanto i relativi componenti fisici o digitali. Tali servizi correlati dovrebbero essere considerati componenti del prodotto cui sono interconnessi quando sono sotto il controllo del fabbricante di tale prodotto, vale a dire che sono forniti o **raccomandati** dal fabbricante stesso oppure che quest'ultimo influisce in altro modo sulla loro fornitura da parte di terzi.

Emendamento

(15) I servizi digitali sono sempre più frequentemente integrati nei prodotti o interconnessi con questi ultimi, in modo tale che la loro assenza impedisce al prodotto di svolgere una delle sue funzioni, ad esempio la fornitura continuativa di dati relativi al traffico in un sistema di navigazione. ***Le funzioni pertinenti da considerare ai fini della presente direttiva sono quelle attribuite al prodotto dal fabbricante o quelle che una persona comune potrebbe ragionevolmente attendersi alla luce della descrizione del prodotto fornita dal fabbricante.*** Se da un lato la presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai servizi in quanto tali, dall'altro è necessario estendere la responsabilità oggettiva a tali servizi digitali, che contribuiscono alla sicurezza di un prodotto tanto quanto i relativi componenti fisici o digitali. Tali servizi correlati dovrebbero essere considerati componenti del prodotto cui sono interconnessi quando sono sotto il controllo del fabbricante di tale prodotto, vale a dire che sono forniti o **autorizzati** dal fabbricante stesso oppure che quest'ultimo influisce in altro modo sulla loro fornitura da parte di terzi.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) I servizi correlati e gli altri componenti, compresi gli aggiornamenti e

le migliorie del software, dovrebbero essere considerati sotto il controllo del fabbricante se sono integrati, interconnessi o forniti dal fabbricante stesso o se il fabbricante ne autorizza o ne consente la fornitura da parte di terzi. Inoltre, una volta immesso sul mercato, un prodotto dovrebbe essere considerato sotto il controllo del fabbricante se quest'ultimo decide di fornire aggiornamenti o migliorie del software o ne autorizza o ne consente la fornitura da parte di terzi.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Considerando l'importanza e il valore sempre maggiori dei beni intangibili, **dovrebbero** essere **risarcite** anche la perdita o **la** corruzione di dati (ad esempio nel caso di cancellazione di **contenuti** da un disco rigido), **compresi** i costi per il recupero o il ripristino dei dati. Di conseguenza per proteggere i consumatori è necessario risarcire non solo le perdite materiali derivanti da morte o lesioni personali, come le spese mediche o funerarie o la perdita di reddito, o dal danno patrimoniale, ma anche quelle causate dalla **perdita** o dalla corruzione di dati. La presente direttiva lascia **tuttavia** impregiudicata la possibilità di ottenere il risarcimento del danno derivante dalla violazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴², della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³ e del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del

Emendamento

(16) Considerando l'importanza e il valore sempre maggiori dei beni intangibili, **dovrebbe** essere **risarcita** anche la perdita **economica derivante dalla distruzione o dalla** corruzione **irreversibile** di dati (ad esempio nel caso di cancellazione di **file digitali** da un disco rigido), **nel caso in cui i consumatori non possano accedere ai dati come facevano prima del danno e siano costretti a pagare un importo per il recupero e il ripristino di tali dati. Tale risarcimento dovrebbe includere, se del caso**, i costi per il recupero o il ripristino dei dati. Di conseguenza per proteggere i consumatori è necessario risarcire non solo le perdite materiali derivanti da morte o lesioni personali, come le spese mediche o funerarie o la perdita di reddito, o dal danno patrimoniale, ma anche quelle causate dalla **distruzione** o dalla corruzione **irreversibile** di dati. **Tuttavia, per evitare il rischio potenziale di contenziosi in un numero eccessivo di casi, la distruzione o la corruzione irreversibile di dati non**

Consiglio⁴⁴.

*dovrebbero essere risarcite se il valore economico del danno è inferiore a 1 000 EUR. Ciò detto, la distruzione o la corruzione irreversibile di dati sono fattispecie distinte rispetto alle fughe di dati o alle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati, e la presente direttiva lascia impregiudicata la possibilità di ottenere il risarcimento del danno derivante dalla violazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴², della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³ e del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴. **La distruzione o la corruzione di dati non si traducono automaticamente in una perdita materiale per la vittima se, ad esempio, esiste un back-up dei dati o se i dati possono essere nuovamente scaricati o se un operatore economico ripristina o ricrea i dati temporaneamente non disponibili, ad esempio in un ambiente virtuale. In linea con il principio del concorso di colpa, dovrebbe essere possibile ridurre o escludere la responsabilità di un operatore economico qualora le persone che hanno subito la perdita o il danno abbiano esse stesse concorso colposamente a causare il danno, ad esempio nei casi in cui ci si possa ragionevolmente attendere che taluni file digitali siano regolarmente sottoposti a back-up in una seconda destinazione.***

⁴¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del

⁴¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del

4.5.2016, pag. 1).

⁴² Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

⁴³ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

⁴⁴ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

4.5.2016, pag. 1).

⁴² Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

⁴³ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

⁴⁴ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) A fini di certezza del diritto è opportuno chiarire che le lesioni personali comprendono i danni psicologici riconosciuti da un punto di vista medico.

Emendamento

(17) A fini di certezza del diritto è opportuno chiarire che ***gli Stati membri dovrebbero stabilire che*** le lesioni personali comprendono i danni psicologici riconosciuti da un punto di vista medico, ***certificati da un perito medico nominato da un'autorità giudiziaria, compresi gli***

psicologi, e limitati a gravi effetti negativi sull'integrità psicologica della vittima di gravità o intensità tali da incidere sullo stato di salute generale della vittima e da non poter essere risolti senza terapie o cure mediche, tenendo conto, in particolare, della classificazione internazionale delle malattie dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Gli Stati membri dovrebbero garantire il risarcimento integrale e adeguato di tutte le perdite materiali derivanti dalla morte o da lesioni personali, dal danno o dalla distruzione di beni e **dalla perdita o corruzione di dati; le norme relative al calcolo del risarcimento dovrebbero essere fissate dagli Stati membri. Inoltre la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le norme nazionali in materia di danno morale.**

Emendamento

(18) Gli Stati membri dovrebbero garantire il risarcimento integrale, **proporzionato** e adeguato di tutte le perdite materiali derivanti dalla morte o da lesioni personali, dal danno o dalla distruzione di beni e **dovrebbero inoltre far sì che le loro norme nazionali relative al calcolo del risarcimento consentano al danneggiato di ottenere un risarcimento integrale e adeguato dall'operatore economico responsabile in ultima istanza o da qualsiasi altra parte pertinente.**

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Al fine di proteggere i consumatori dovrebbero essere risarciti i danni ai beni di proprietà delle persone fisiche. Dato l'uso sempre più frequente dei beni a fini sia personali che professionali, è opportuno prevedere il risarcimento del danno

Emendamento

(19) Al fine di proteggere i consumatori dovrebbero essere risarciti i danni ai beni di proprietà delle persone fisiche. Dato l'uso sempre più frequente dei beni a fini sia personali che professionali, è opportuno prevedere il risarcimento del danno

cagionato a tali beni ad uso misto.
Considerando che l'obiettivo della presente direttiva è la protezione dei consumatori, i beni usati esclusivamente a fini professionali dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della stessa.

cagionato a tali beni ad uso misto.
Considerando che l'obiettivo della presente direttiva è la protezione dei consumatori, i beni usati esclusivamente a fini professionali dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della stessa.
Tuttavia, diversi Stati membri prevedono la possibilità di estendere le norme a tutela dei consumatori ad altre parti più deboli, come le microimprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE^{1 bis} della Commissione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere incoraggiati a risarcire i danni ai beni utilizzati dalle microimprese esclusivamente a fini professionali.

^{1 bis} Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai prodotti immessi sul mercato o, se del caso, messi in servizio nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito, ad esempio i prodotti forniti nel quadro di una campagna di sponsorizzazione o fabbricati ai fini della fornitura di un servizio finanziato con fondi pubblici, dato che tale modalità di fornitura è comunque di natura economica o commerciale.

Emendamento

(20) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai prodotti immessi sul mercato o, se del caso, messi in servizio nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito, ad esempio i prodotti forniti nel quadro di una campagna di sponsorizzazione o fabbricati ai fini della fornitura di un servizio finanziato con fondi pubblici, dato che tale modalità di fornitura è comunque di natura economica o commerciale. ***Né lo sviluppo collaborativo di software liberi e open source né la loro messa a disposizione in archivi aperti dovrebbero costituire***

un'immissione sul mercato o una messa in servizio. Un'attività commerciale rientrante nel concetto di messa a disposizione sul mercato potrebbe, tuttavia, essere caratterizzata da monetizzazione o da aggiornamenti a pagamento del software, a meno che essa non abbia unicamente lo scopo di recuperare i costi effettivi, o ancora dall'uso di dati personali per motivi diversi dal solo miglioramento della sicurezza, della compatibilità o dell'interoperabilità del software. Le forniture occasionali da parte di enti di beneficenza o hobbisti non dovrebbero intendersi come effettuate in un contesto commerciale.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) I prodotti che non sono destinati a essere immessi sul mercato o a essere messi in servizio in quanto sono, ad esempio, pensati esclusivamente per l'uso personale o per l'uso in un ambiente controllato e ristretto ma che, ad esempio, compaiono sul mercato o sono messi in servizio dopo essere stati rubati dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 20 ter (nuovo)

(20 ter) Tenendo conto della maggiore complessità che caratterizza i prodotti, i modelli imprenditoriali e le catene di approvvigionamento e considerando che l'obiettivo della presente direttiva è assicurare ai consumatori l'agevole esercizio del loro diritto al risarcimento in caso di danni cagionati da prodotti difettosi, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le autorità e gli organismi nazionali competenti in materia di tutela dei consumatori forniscano ai consumatori interessati ogni informazione pertinente ed orientamenti su misura per consentire loro di esercitare in maniera efficace il loro diritto al risarcimento, conformemente alla presente direttiva. Le agenzie e gli organismi nazionali di tutela dei consumatori dovrebbero scambiarsi regolarmente le informazioni pertinenti di cui vengono a conoscenza e collaborare strettamente con le autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Per proteggere la salute e i beni di proprietà dei consumatori è opportuno che il carattere difettoso di un prodotto sia determinato non già in base alla carenza del prodotto dal punto di vista del suo uso, bensì in base alla mancanza della sicurezza che **il grande pubblico** può legittimamente attendersi. La valutazione del carattere difettoso dovrebbe comprendere un'analisi obiettiva, senza prendere come riferimento

Emendamento

(22) Per proteggere la salute e i beni di proprietà dei consumatori è opportuno che il carattere difettoso di un prodotto sia determinato non già in base alla carenza del prodotto dal punto di vista del suo uso, bensì in base alla mancanza della sicurezza che **una persona comune** può legittimamente attendersi **o che è prevista dal diritto dell'Unione o nazionale**. La valutazione del carattere difettoso

la sicurezza che una determinata persona può legittimamente attendersi. La sicurezza che **il grande pubblico** può legittimamente attendersi dovrebbe essere valutata tenendo conto, tra l'altro, della **finalità prevista**, delle caratteristiche oggettive e delle proprietà del prodotto in questione, così come dei requisiti specifici del gruppo di utenti cui il prodotto è destinato. Alcuni prodotti, come le apparecchiature vitali, presentano un rischio particolarmente elevato di danno alle persone, per cui generano aspettative di sicurezza altrettanto elevate. Al fine di tener conto di tali aspettative gli organi giurisdizionali dovrebbero poter stabilire che un prodotto è difettoso anche senza accertarne l'effettivo carattere difettoso, se il prodotto appartiene alla stessa serie di produzione di un altro prodotto di cui sia già stato provato il carattere difettoso.

dovrebbe comprendere un'analisi obiettiva, senza prendere come riferimento la sicurezza che una determinata persona può legittimamente attendersi. La sicurezza che **una persona comune** può legittimamente attendersi dovrebbe essere valutata tenendo conto, tra l'altro, **dell'uso ragionevolmente prevedibile**, della **presentazione**, delle caratteristiche oggettive e delle proprietà del prodotto in questione, così come dei requisiti specifici del gruppo di utenti cui il prodotto è destinato. **Dovrebbe inoltre essere presa in considerazione la conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza del prodotto stabiliti dal diritto dell'Unione e nazionale, in particolare laddove la non conformità ai requisiti abbia innalzato il rischio che il prodotto provochi un danno del tipo subito dal danneggiato e laddove tale rischio si sia concretizzato. Gli operatori economici non dovrebbero tuttavia essere responsabili se dimostrano che il danno subito dal danneggiato si sarebbe verificato anche se fossero state rispettate le pertinenti prescrizioni obbligatorie a norma del diritto dell'Unione o nazionale.** Alcuni prodotti, come le apparecchiature vitali, presentano un rischio particolarmente elevato di danno alle persone, per cui generano aspettative di sicurezza altrettanto elevate. Al fine di tener conto di tali aspettative gli organi giurisdizionali dovrebbero poter stabilire che un prodotto è difettoso anche senza accertarne l'effettivo carattere difettoso, se il prodotto appartiene alla stessa serie di produzione di un altro prodotto di cui sia già stato provato il carattere difettoso.

Emendamento 25

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Tenendo conto della sempre maggiore diffusione dei prodotti interconnessi, la valutazione circa la sicurezza di un prodotto dovrebbe prendere in considerazione anche gli effetti che altri prodotti hanno sul prodotto in questione. Al fine di tener conto del legittimo affidamento sul fatto che il software e gli algoritmi sottostanti di un prodotto sono concepiti in modo da prevenirne comportamenti pericolosi, dovrebbe essere preso in considerazione anche l'effetto che sulla sicurezza del prodotto ha la capacità di quest'ultimo di continuare a imparare anche dopo la sua **diffusione**. Poiché nell'era digitale molti prodotti rimangono sotto il controllo del fabbricante anche dopo il momento della loro immissione sul mercato, nella valutazione circa la sicurezza di un prodotto dovrebbe essere preso in considerazione anche il momento in cui il prodotto esce dal controllo del fabbricante. Un prodotto può risultare difettoso anche in ragione della sua vulnerabilità in termini di cbersicurezza.

Emendamento

(23) Tenendo conto della sempre maggiore diffusione dei prodotti interconnessi, la valutazione circa la sicurezza di un prodotto dovrebbe prendere in considerazione anche gli effetti **ragionevolmente prevedibili** che altri prodotti hanno sul prodotto in questione. Al fine di tener conto del legittimo affidamento sul fatto che il software e gli algoritmi sottostanti di un prodotto sono concepiti in modo da prevenirne comportamenti pericolosi, dovrebbe essere preso in considerazione anche l'effetto che sulla sicurezza del prodotto ha la capacità di quest'ultimo di continuare a imparare anche dopo la sua **immissione sul mercato o la sua messa in servizio**. **In particolare, quando un software che di norma e di per sé non presenta un rischio significativo di danno è incluso in un prodotto su cui sono riposte aspettative di sicurezza più elevate, come nel caso delle apparecchiature vitali quali definite all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}, la valutazione del carattere difettoso da cui deriva il danno dovrebbe tenere conto dell'intento originario dello sviluppatore o del produttore del software**. Poiché nell'era digitale molti prodotti rimangono sotto il controllo del fabbricante anche dopo il momento della loro immissione sul mercato, nella valutazione circa la sicurezza di un prodotto dovrebbe essere preso in considerazione anche il momento in cui il prodotto esce dal controllo del fabbricante. Un prodotto può risultare difettoso anche in ragione della sua vulnerabilità in termini di cbersicurezza **qualora non soddisfi i requisiti di cbersicurezza rilevanti per la sicurezza di cui al diritto dell'Unione o nazionale**.

1 bis Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

Emendamento 26

Proposta di direttiva Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Data l'importanza della normativa in materia di sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato nel determinare il livello di sicurezza che **il grande pubblico** può legittimamente attendersi, è opportuno chiarire che in tale valutazione dovrebbero essere presi in considerazione anche i requisiti di sicurezza, compresi i requisiti di cibersicurezza rilevanti per la sicurezza, nonché gli interventi delle autorità di regolamentazione, come i richiami dei prodotti, e degli stessi operatori economici. Tuttavia **tali** interventi non dovrebbero di per sé creare una presunzione circa il carattere difettoso dei prodotti.

Emendamento

(24) Data l'importanza della normativa in materia di sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato nel determinare il livello di sicurezza che **una persona comune** può legittimamente attendersi, è opportuno chiarire che in tale valutazione dovrebbero essere presi in considerazione anche i requisiti di sicurezza **pertinenti dei prodotti**, compresi i requisiti di cibersicurezza rilevanti per la sicurezza **di cui al diritto dell'Unione o nazionale**, nonché gli interventi delle autorità di regolamentazione, come i richiami dei prodotti, e degli stessi operatori economici. Tuttavia **gli** interventi **volontari** non dovrebbero di per sé creare una presunzione circa il carattere difettoso dei prodotti.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Per favorire la libertà di scelta dei consumatori e promuovere l'innovazione, l'esistenza o la successiva immissione sul mercato di un prodotto più perfezionato non dovrebbe di per sé permettere di concludere che un prodotto è difettoso. Analogamente, la fornitura di aggiornamenti o migliorie di un prodotto non dovrebbe di per sé permettere di concludere che una versione precedente di tale prodotto è difettosa.

Emendamento

(25) Per favorire la libertà di scelta dei consumatori e promuovere l'innovazione, **la ricerca e un agevole accesso alle nuove tecnologie**, l'esistenza o la successiva immissione sul mercato di un prodotto più perfezionato non dovrebbe di per sé permettere di concludere che un prodotto **precedente** è difettoso. Analogamente, la fornitura di aggiornamenti o migliorie di un prodotto non dovrebbe di per sé permettere di concludere che una versione precedente di tale prodotto è difettosa.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Considerando 28

Testo della Commissione

(28) La vendita online si è diffusa in maniera costante e uniforme, determinando la comparsa di nuovi modelli imprenditoriali e nuovi operatori di mercato quali le piattaforme online. **[Il regolamento [.../...] relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e [il regolamento [.../...] relativo alla sicurezza generale dei prodotti]** disciplinano, tra l'altro, le competenze e responsabilità delle piattaforme online per quanto riguarda i contenuti illegali, compresi i prodotti. Le piattaforme online, quando svolgono il ruolo di fabbricante, importatore o distributore di un prodotto difettoso, dovrebbero essere responsabili alle stesse condizioni di tali operatori economici. Quando svolgono invece un ruolo di mero intermediario nella vendita di prodotti tra operatori commerciali e consumatori, le piattaforme online sono coperte dall'esenzione condizionata dalla

Emendamento

(28) La vendita online si è diffusa in maniera costante e uniforme, determinando la comparsa di nuovi modelli imprenditoriali e nuovi operatori di mercato quali le piattaforme online. **Il regolamento (UE) 2022/2065^{1 bis} e il regolamento (UE) 2023/988^{1 ter} del Parlamento europeo e del Consiglio** disciplinano, tra l'altro, le competenze e responsabilità delle piattaforme online per quanto riguarda i contenuti illegali, compresi i prodotti. Le piattaforme online, quando svolgono il ruolo di fabbricante, importatore o distributore di un prodotto difettoso, dovrebbero essere responsabili alle stesse condizioni di tali operatori economici. Quando svolgono invece un ruolo di mero intermediario nella vendita di prodotti tra operatori commerciali e consumatori, le piattaforme online sono coperte dall'esenzione condizionata dalla responsabilità a norma della legge sui

responsabilità a norma della legge sui servizi digitali. La legge sui servizi digitali stabilisce però che le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali non sono esentate dalla responsabilità in base alla normativa in materia di protezione dei consumatori quando presentano il prodotto o rendono altrimenti possibile l'operazione in questione in modo tale da indurre un consumatore medio a ritenere che il prodotto sia fornito dalla piattaforma stessa o da un operatore commerciale che agisce sotto la sua autorità o il suo controllo. In linea con tale principio dovrebbe essere possibile ritenere responsabili le piattaforme online quando presentano il prodotto o rendono altrimenti possibile l'operazione in questione in tal modo, come avviene per i distributori a norma della presente direttiva. Ciò significa che le piattaforme online sarebbero responsabili solo qualora presentino il prodotto o rendano altrimenti possibile l'operazione in questione in tal modo, e solo nel caso in cui non identifichino tempestivamente un operatore economico interessato con sede nell'Unione.

servizi digitali. La legge sui servizi digitali stabilisce però che le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali non sono esentate dalla responsabilità in base alla normativa in materia di protezione dei consumatori quando presentano il prodotto o rendono altrimenti possibile l'operazione in questione in modo tale da indurre un consumatore medio a ritenere che il prodotto sia fornito dalla piattaforma stessa o da un operatore commerciale che agisce sotto la sua autorità o il suo controllo. In linea con tale principio dovrebbe essere possibile ritenere responsabili le piattaforme online quando presentano il prodotto o rendono altrimenti possibile l'operazione in questione in tal modo, come avviene per i distributori a norma della presente direttiva. Ciò significa che le piattaforme online sarebbero responsabili solo qualora presentino il prodotto o rendano altrimenti possibile l'operazione in questione in tal modo, e solo nel caso in cui non identifichino tempestivamente un operatore economico interessato con sede nell'Unione.

1 bis Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).

1 ter Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la

direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE (GU L 135 del 23.5.2023, pag. 1).

Emendamento 29

Proposta di direttiva Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Nella transizione da un'economia lineare a un'economia circolare, i prodotti sono concepiti per essere più durevoli, riutilizzabili, riparabili e facili da migliorare. L'Unione promuove anche modalità di produzione e consumo innovative e sostenibili che prolungano la funzionalità dei prodotti e dei relativi componenti, come la rifabbricazione, il ricondizionamento e la riparazione⁴⁷. I prodotti possono inoltre essere modificati per mezzo di modifiche del software, comprese le relative migliorie. Il prodotto che subisca modifiche sostanziali al di fuori del controllo del fabbricante originario è considerato un prodotto nuovo e la persona che ha apportato tali modifiche dovrebbe poter essere ritenuta responsabile in qualità di fabbricante del prodotto modificato, dato che è responsabile della conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza a norma della pertinente legislazione dell'Unione. Per determinare se una modifica sia sostanziale è necessario basarsi sui criteri stabiliti *dalla* pertinente *legislazione* dell'Unione e nazionale in materia di sicurezza: *si tratta ad esempio degli interventi che* modificano le funzioni originariamente previste o incidono sulla conformità del prodotto ai pertinenti requisiti di sicurezza. Per garantire una giusta ripartizione dei rischi nell'economia circolare, l'operatore economico che

Emendamento

(29) Nella transizione da un'economia lineare a un'economia circolare, i prodotti sono concepiti per essere più durevoli, riutilizzabili, riparabili e facili da migliorare. L'Unione promuove anche modalità di produzione e consumo innovative e sostenibili che prolungano la funzionalità dei prodotti e dei relativi componenti, come la rifabbricazione, il ricondizionamento e la riparazione⁴⁷. I prodotti possono inoltre essere modificati per mezzo di modifiche del software, comprese le relative migliorie. Il prodotto che subisca modifiche sostanziali al di fuori del controllo del fabbricante originario è considerato un prodotto nuovo e la persona che ha apportato tali modifiche dovrebbe poter essere ritenuta responsabile in qualità di fabbricante del prodotto modificato *e dovrebbe essere soggetta agli stessi obblighi di un fabbricante*, dato che è responsabile della conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza a norma della pertinente legislazione dell'Unione. *Tuttavia tali requisiti dovrebbero applicarsi soltanto rispetto alla parte modificata del prodotto, a condizione che la modifica non incida sul prodotto nel suo complesso. Pertanto la responsabilità della persona che ha apportato la modifica sostanziale dovrebbe essere limitata alla parte modificata del prodotto se la modifica non ha un impatto sul*

apporti una modifica sostanziale dovrebbe essere esentato dalla responsabilità se è in grado di provare che il danno riguarda una parte del prodotto non interessata dalla modifica. Gli operatori economici che effettuano riparazioni o altre operazioni che non comportano modifiche sostanziali non dovrebbero essere soggetti alla responsabilità prevista dalla presente direttiva.

prodotto nel suo complesso. Per determinare se una modifica sia sostanziale è necessario basarsi sui criteri stabiliti ***dal*** pertinente ***diritto*** dell'Unione, ***compresi il regolamento (UE) 2023/988, e dal diritto nazionale in materia di sicurezza dei prodotti. Le modifiche dovrebbero essere considerate sostanziali se, ad esempio,*** modificano le funzioni originariamente previste o incidono sulla conformità del prodotto ai pertinenti requisiti di sicurezza. Per garantire una giusta ripartizione dei rischi nell'economia circolare, l'operatore economico che apporti una modifica sostanziale dovrebbe essere esentato dalla responsabilità se è in grado di provare che il danno riguarda una parte del prodotto non interessata dalla modifica. Gli operatori economici che effettuano riparazioni o altre operazioni che non comportano modifiche sostanziali non dovrebbero essere soggetti alla responsabilità prevista dalla presente direttiva. ***In particolare, la fornitura da parte di terzi di aggiornamenti o migliorie del software dopo che un fabbricante ha cessato di fornire assistenza per un prodotto può avere effetti molto positivi per l'ambiente, in quanto contribuisce alla riparabilità e alla longevità di tale prodotto, e non dovrebbe essere condizionata in modo sproporzionato o negativo dalla presente direttiva.***

⁴⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020) 98 final).

⁴⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020) 98 final).

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) Qualora le vittime non ottengano un risarcimento perché nessun operatore economico è responsabile a norma della presente direttiva o perché gli operatori economici responsabili sono insolventi o hanno cessato di esistere, gli Stati membri dovrebbero poter ricorrere ai sistemi di indennizzo settoriali nazionali esistenti o istituirne di nuovi, non finanziati da entrate pubbliche, a norma del diritto nazionale, al fine di risarcire adeguatamente i soggetti danneggiati da prodotti difettosi.

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Poiché gli operatori economici sono soggetti a una responsabilità che prescinde dalla colpa, e al fine di garantire una giusta ripartizione dei rischi, al danneggiato che chieda il risarcimento del danno causato da un prodotto difettoso dovrebbe incombere l'onere di provare il danno, il difetto del prodotto e il nesso di causalità che li unisce. Il danneggiato è però spesso in una situazione di netto svantaggio rispetto al fabbricante per quanto concerne la possibilità di ottenere e comprendere le informazioni sulle modalità di fabbricazione e funzionamento dei prodotti. Tale asimmetria in termini di informazioni può compromettere la giusta ripartizione dei rischi, specialmente nei casi più complessi da un punto di vista tecnico o scientifico.

(30) Poiché gli operatori economici sono soggetti a una responsabilità che prescinde dalla colpa, e al fine di garantire una giusta ripartizione dei rischi, al danneggiato che chieda il risarcimento del danno causato da un prodotto difettoso dovrebbe incombere l'onere di provare il danno, il difetto del prodotto e il nesso di causalità che li unisce. ***Gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare gli organismi nazionali di tutela dei consumatori a rappresentare gli interessi dei consumatori nel processo di raccolta delle prove necessarie per dimostrare il difetto del prodotto, il danno e il nesso di causalità che li unisce.*** Il danneggiato è però spesso in una situazione di netto svantaggio rispetto al fabbricante per quanto concerne la possibilità di ottenere e comprendere le

informazioni sulle modalità di fabbricazione e funzionamento dei prodotti. Tale asimmetria in termini di informazioni può compromettere la giusta ripartizione dei rischi, specialmente nei casi più complessi da un punto di vista tecnico o scientifico. ***La relazione della Commissione sulla valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta di direttiva ha evidenziato che i motivi più frequenti di rigetto delle domande di risarcimento riguardano la prova del difetto e il nesso di causalità con il danno e complessivamente rappresentano il 53 % dei casi di rigetto. Per contro, la valutazione della direttiva 85/374/CEE del Consiglio effettuata dalla Commissione nel 2018 ha stabilito che, tra il 2000 e il 2016, è stato accolto il 60 % circa delle domande riguardanti prodotti difettosi.***

Emendamento 32

Proposta di direttiva Considerando 31

Testo della Commissione

(31) ***È*** pertanto ***necessario agevolare per l'attore l'accesso agli*** elementi di prova ***da utilizzare nei procedimenti giudiziari, garantendo nel contempo che tale accesso sia limitato*** a quanto necessario e ***proporzionato e che vengano protetti i segreti commerciali e le informazioni riservate.*** Tali elementi di prova dovrebbero ricomprendere anche i documenti che il convenuto deve creare ex novo aggregando o classificando gli elementi di prova disponibili.

Emendamento

(31) ***Pertanto, nei procedimenti giudiziari volti a decidere sul risarcimento del danno causato da un prodotto difettoso, su richiesta di un attore e sulla base di fatti e prove sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda di risarcimento, gli organi giurisdizionali nazionali dovrebbero poter ordinare al convenuto di divulgare i pertinenti elementi di prova a sua disposizione, conformemente alle norme procedurali nazionali. Su richiesta del convenuto, gli organi giurisdizionali nazionali dovrebbero inoltre poter ordinare all'attore di divulgare le pertinenti prove in suo possesso, conformemente alle norme procedurali nazionali. La richiesta***

di divulgazione delle prove dovrebbe essere limitata a quanto necessario e proporzionato e dovrebbe essere effettuata in modo da garantire la protezione dei segreti commerciali, in linea con la direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}. Tali elementi di prova dovrebbero ricomprendere anche i documenti che il convenuto deve creare ex novo aggregando o classificando gli elementi di prova disponibili. Tenendo conto della complessità di alcuni tipi di dati, in particolare quelli provenienti da prodotti digitali, gli elementi di prova da divulgare dovrebbero essere presentati in un modo facilmente accessibile e comprensibile.

^{1 bis} Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

Emendamento 33

**Proposta di direttiva
Considerando 31 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto nazionale relativo alla divulgazione preliminare delle prove.

Emendamento 34

**Proposta di direttiva
Considerando 32**

(32) Per quanto riguarda i segreti commerciali ai sensi della direttiva (UE) 2016/943 **del Parlamento europeo e del Consiglio**⁴⁸, agli organi giurisdizionali nazionali dovrebbe essere conferito il potere di adottare misure **specifiche** per garantirne la riservatezza durante e dopo il procedimento, assicurando nel contempo un giusto e proporzionato equilibrio tra l'interesse del titolare del segreto commerciale a mantenere la segretezza e l'interesse del danneggiato. A tal fine dovrebbero essere previste almeno misure per limitare a un numero ridotto di persone l'accesso ai documenti contenenti segreti commerciali o presunti segreti commerciali e l'accesso alle udienze, o per consentire l'accesso a documenti o verbali di udienza con omissioni. Nel decidere in merito a tali misure, gli organi giurisdizionali nazionali dovrebbero prendere in considerazione: i) la necessità di garantire il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale; ii) i legittimi interessi delle parti e, se del caso, di terzi; e iii) qualsiasi potenziale danno che la concessione o il rifiuto di tali misure possa causare a una delle parti e, se del caso, a terzi.

⁴⁸ **Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).**

Emendamento 35

(32) Per quanto riguarda i segreti commerciali ai sensi della direttiva (UE) 2016/943, agli organi giurisdizionali nazionali dovrebbe essere conferito il potere di adottare **tutte le** misure **necessarie** per garantirne la riservatezza durante e dopo il procedimento, assicurando nel contempo un giusto e proporzionato equilibrio tra l'interesse del titolare del segreto commerciale a mantenere la segretezza e l'interesse del danneggiato. A tal fine dovrebbero essere previste almeno misure per limitare a un numero ridotto di persone l'accesso ai documenti contenenti segreti commerciali o presunti segreti commerciali e l'accesso alle udienze, o per consentire l'accesso a documenti o verbali di udienza con omissioni. Nel decidere in merito a tali misure, gli organi giurisdizionali nazionali dovrebbero prendere in considerazione: i) la necessità di garantire il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale; ii) i legittimi interessi delle parti, **compreso l'ammontare dei danni**, e, se del caso, di terzi; e iii) qualsiasi potenziale danno che la concessione o il rifiuto di tali misure possa causare a una delle parti e, se del caso, a terzi.

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione

(33) È inoltre necessario alleggerire l'onere della prova a carico dell'attore, purché siano rispettate determinate condizioni. Le presunzioni di fatto relative sono un meccanismo comune per ridurre le difficoltà probatorie che incontra l'attore, consentendo all'organo giurisdizionale di stabilire l'esistenza di un difetto o del nesso di causalità in base all'esistenza di altri fatti provati e tutelando nel contempo i diritti del convenuto. Gli organi giurisdizionali nazionali dovrebbero presumere il carattere difettoso di un prodotto qualora il convenuto non si conformi all'obbligo di divulgare le pertinenti informazioni, in modo da promuovere l'osservanza di tale obbligo. Per proteggere i consumatori e il pubblico dal rischio di danni sono stati adottati numerosi requisiti di sicurezza per mezzo di leggi e altri atti normativi. Per rafforzare lo stretto legame tra le norme in materia di sicurezza dei prodotti e quelle relative alla responsabilità, anche la non conformità a tali requisiti dovrebbe dar luogo a una presunzione circa il carattere difettoso di un prodotto. Ciò vale anche nel caso in cui un prodotto non sia dotato di mezzi per registrare informazioni sul funzionamento del medesimo come previsto dal diritto dell'Unione o nazionale. Lo stesso dovrebbe valere per il caso di malfunzionamento evidente, come quello di una bottiglia di vetro che esplode durante il normale utilizzo, dato che risulterebbe inutilmente oneroso imporre all'attore di provare il carattere difettoso di un prodotto se le circostanze sono tali da non permettere di contestarne l'esistenza.

Emendamento

(33) È inoltre necessario alleggerire l'onere della prova a carico dell'attore, purché siano rispettate determinate condizioni. Le presunzioni di fatto relative sono un meccanismo comune per ridurre le difficoltà probatorie che incontra l'attore, consentendo all'organo giurisdizionale di stabilire l'esistenza di un difetto o del nesso di causalità in base all'esistenza di altri fatti provati e tutelando nel contempo i diritti del convenuto. Gli organi giurisdizionali nazionali dovrebbero presumere il carattere difettoso di un prodotto qualora il convenuto non si conformi all'obbligo di divulgare le pertinenti informazioni, in modo da promuovere l'osservanza di tale obbligo. Per proteggere i consumatori e il pubblico dal rischio di danni sono stati adottati numerosi requisiti di sicurezza per mezzo di leggi e altri atti normativi, **compreso il regolamento (UE) 2023/988**. Per rafforzare lo stretto legame tra le norme in materia di sicurezza dei prodotti e quelle relative alla responsabilità, anche la non conformità a tali requisiti dovrebbe dar luogo a una presunzione circa il carattere difettoso di un prodotto. Ciò vale anche nel caso in cui un prodotto non sia dotato di mezzi per registrare informazioni sul funzionamento del medesimo come previsto dal diritto dell'Unione o nazionale. Lo stesso dovrebbe valere per il caso di malfunzionamento evidente, come quello di una bottiglia di vetro che esplode durante il normale utilizzo, dato che risulterebbe inutilmente oneroso imporre all'attore di provare il carattere difettoso di un prodotto se le circostanze sono tali da non permettere di contestarne l'esistenza.

Emendamento 36

Proposta di direttiva Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Gli organi giurisdizionali nazionali dovrebbero **presumere il** carattere difettoso di un prodotto o il nesso di causalità tra danno e difetto, o entrambi, anche nel caso in cui, sebbene il convenuto abbia divulgato **le** informazioni pertinenti, risulti eccessivamente difficile per l'attore, alla luce della complessità tecnica e scientifica del caso, provare il carattere difettoso del prodotto o l'esistenza del nesso di causalità, o entrambi. Si tratta di casi in cui esigere la prova comprometterebbe l'effettività del diritto al risarcimento. Di conseguenza **dovrebbe spettare ai fabbricanti confutare la presunzione**, dato che **dispongono** di conoscenze specialistiche e di migliori informazioni rispetto al danneggiato. La complessità tecnica o scientifica dovrebbe essere determinata dagli organi giurisdizionali nazionali caso per caso, tenendo conto di diversi fattori. Si dovrebbe valutare ad esempio la **natura complessa del prodotto, come nel caso di un dispositivo medico innovativo**; la natura complessa della tecnologia impiegata, ad esempio l'apprendimento automatico; la natura complessa delle informazioni e dei dati che deve analizzare l'attore; e la natura complessa del nesso di causalità, ad esempio tra un prodotto farmaceutico o alimentare e il manifestarsi di una patologia, oppure un nesso per la cui prova l'attore sia tenuto a spiegare il funzionamento interno di un sistema di IA. Anche la valutazione dell'esistenza di difficoltà eccessive dovrebbe essere effettuata dagli organi giurisdizionali nazionali caso per caso. L'attore dovrebbe fornire argomentazioni per dimostrare

Emendamento

(34) Gli organi giurisdizionali nazionali dovrebbero **alleviare l'onere della prova del** carattere difettoso di un prodotto o il nesso di causalità tra danno e difetto, o entrambi, anche nel caso in cui, sebbene il convenuto abbia divulgato informazioni **e tenendo conto di tutte le** pertinenti **circostanze del caso**, risulti eccessivamente difficile per l'attore, alla luce della complessità tecnica e scientifica del caso, provare il carattere difettoso del prodotto o l'esistenza del nesso di causalità, o entrambi. Si tratta di casi in cui esigere la prova comprometterebbe l'effettività del diritto al risarcimento. Di conseguenza, dato che **il fabbricante dispone** di conoscenze specialistiche e di migliori informazioni rispetto al danneggiato, **l'attore dovrebbe essere tenuto a stabilire, sulla base delle prove pertinenti, che è possibile che il prodotto abbia contribuito al danno e, qualora le difficoltà dell'attore riguardino la prova del carattere difettoso del prodotto, che è possibile che il prodotto fosse difettoso o, qualora le difficoltà dell'attore riguardino la prova del nesso di causalità, che il suo carattere difettoso è una possibile causa del danno.** La complessità tecnica o scientifica dovrebbe essere determinata dagli organi giurisdizionali nazionali caso per caso, tenendo conto di diversi fattori. Si dovrebbe valutare ad esempio la **consulenza motivata di esperti nel settore pertinente, la natura complessa del prodotto e** la natura complessa della tecnologia impiegata, ad esempio l'apprendimento automatico; la natura complessa delle informazioni e dei dati che

l'esistenza di difficoltà eccessive, ma non dovrebbe essere tenuto a fornire elementi di prova riguardo a tali difficoltà. Ad esempio, in un'azione avente ad oggetto un sistema di IA, l'attore non dovrebbe essere tenuto, affinché l'organo giurisdizionale possa accertare l'esistenza di difficoltà eccessive, a spiegare le caratteristiche specifiche di tale sistema di IA o il modo in cui tali caratteristiche complicano la prova del nesso di causalità. Il convenuto dovrebbe avere la possibilità di contestare l'esistenza di difficoltà eccessive.

deve analizzare l'attore; e la natura complessa del nesso di causalità, ad esempio tra un prodotto farmaceutico o alimentare e il manifestarsi di una patologia, oppure un nesso per la cui prova l'attore sia tenuto a spiegare il funzionamento interno di un sistema di IA. Anche la valutazione dell'esistenza di difficoltà eccessive dovrebbe essere effettuata dagli organi giurisdizionali nazionali caso per caso. L'attore dovrebbe fornire argomentazioni per dimostrare l'esistenza di difficoltà eccessive, ma non dovrebbe essere tenuto a fornire elementi di prova riguardo a tali difficoltà. Ad esempio, in un'azione avente ad oggetto un sistema di IA, l'attore non dovrebbe essere tenuto, affinché l'organo giurisdizionale possa accertare l'esistenza di difficoltà eccessive, a spiegare le caratteristiche specifiche di tale sistema di IA o il modo in cui tali caratteristiche complicano la prova del nesso di causalità. Il convenuto dovrebbe avere la possibilità di contestare l'esistenza di difficoltà eccessive, ***ad esempio dimostrando che l'attore dispone di elementi sufficienti per provare il carattere difettoso del prodotto o il nesso di causalità tra difetto e danno, o entrambi. In tal caso, non dovrebbero essere presunti il carattere difettoso di un prodotto o il nesso di causalità tra danno e difetto, o entrambi.***

Emendamento 37

Proposta di direttiva Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Per garantire una giusta ripartizione dei rischi ed evitare l'inversione dell'onere della prova, l'attore, per poter beneficiare della

Emendamento

soppresso

presunzione, dovrebbe essere comunque tenuto a dimostrare, sulla base di elementi di prova sufficientemente pertinenti, che con ogni probabilità il prodotto era difettoso, se l'attore ha difficoltà a provare il difetto del prodotto, oppure che il carattere difettoso del prodotto è una causa probabile del danno, se l'attore ha difficoltà a provare l'esistenza del nesso di causalità.

Emendamento 38

Proposta di direttiva Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Al fine di garantire una giusta ripartizione dei rischi, gli operatori economici dovrebbero essere esentati dalla responsabilità se sono in grado di provare l'esistenza di specifiche circostanze esimenti. Non dovrebbero essere ritenuti responsabili se possono provare che il prodotto è stato fatto uscire dal processo produttivo da altri contro la loro volontà, oppure che il carattere difettoso del prodotto è dovuto specificamente alla conformità a *regole imperative*.

Emendamento

(36) Al fine di garantire una giusta ripartizione dei rischi, gli operatori economici dovrebbero essere esentati dalla responsabilità se sono in grado di provare l'esistenza di specifiche circostanze esimenti. Non dovrebbero essere ritenuti responsabili se possono provare che il prodotto è stato fatto uscire dal processo produttivo da altri contro la loro volontà, oppure che il carattere difettoso del prodotto è dovuto specificamente alla conformità a *obblighi giuridici*.

Emendamento 39

Proposta di direttiva Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(36 bis) Al fine di non ostacolare l'innovazione nel settore dei software e riconoscendo le sfide che gli sviluppatori di software potrebbero trovarsi ad affrontare per quanto riguarda le norme stabilite dalla presente direttiva, i

produttori di un software dovrebbero essere esentati dalla responsabilità se un altro operatore economico è responsabile, a norma della presente direttiva, dei danni causati da tale software e se, al momento dell'immissione sul mercato del software, il produttore era una microimpresa o una piccola impresa, ossia un'impresa che, se valutata insieme a tutte le imprese associate e collegate ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, ove presenti, rientra nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, di tale allegato.

Emendamento 40

Proposta di direttiva Considerando 38

Testo della Commissione

(38) È opportuno limitare la possibilità che gli operatori economici si sottraggano alla responsabilità provando che il difetto è sopravvenuto dopo il momento dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del prodotto anche nel caso in cui il difetto di un prodotto consista nella mancanza di aggiornamenti o migliorie *del software* necessari per rimediare a vulnerabilità in materia di cibersecurity e mantenere la sicurezza del prodotto. Tali vulnerabilità possono influire sul prodotto in modo tale da far sì che causi un danno ai sensi della presente direttiva. Tenendo conto delle responsabilità che il diritto dell'Unione prevede a carico dei fabbricanti in relazione alla sicurezza dei prodotti durante tutto il loro ciclo di vita, ad esempio a norma del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁹, i fabbricanti dovrebbero rispondere anche dei danni causati da una

Emendamento

(38) È opportuno limitare la possibilità che gli operatori economici si sottraggano alla responsabilità provando che il difetto è sopravvenuto dopo il momento dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del prodotto anche nel caso in cui il difetto di un prodotto consista nella mancanza di aggiornamenti o migliorie *della sicurezza* necessari per rimediare a vulnerabilità in materia di cibersecurity e mantenere la sicurezza del prodotto. Tali vulnerabilità possono influire sul prodotto in modo tale da far sì che causi un danno ai sensi della presente direttiva. Tenendo conto delle responsabilità che il diritto dell'Unione prevede a carico dei fabbricanti in relazione alla sicurezza dei prodotti durante tutto il loro ciclo di vita, ad esempio a norma del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁹, i fabbricanti dovrebbero rispondere anche dei danni causati da una

loro omissione nel fornire aggiornamenti o migliorie di sicurezza **del software** necessari per rimediare alle vulnerabilità del prodotto in risposta all'evoluzione dei rischi di cibersicurezza. Tale responsabilità non dovrebbe trovare applicazione se la fornitura o l'installazione di **tale software** esula dal controllo del fabbricante, ad esempio se il proprietario del prodotto non installa l'aggiornamento o la miglioria forniti allo scopo di garantire o mantenere il livello di sicurezza del prodotto.

⁴⁹ Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

Emendamento 41

Proposta di direttiva Considerando 39

Testo della Commissione

(39) Per garantire una giusta ripartizione dei rischi, **i fabbricanti** dovrebbero essere esentati dalla responsabilità anche nel caso in cui provino che, fintantoché il prodotto è rimasto sotto il loro controllo, lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, determinato in base al livello più avanzato di conoscenze oggettive accessibili e non

loro omissione nel fornire aggiornamenti o migliorie di sicurezza necessari per rimediare alle vulnerabilità del prodotto in risposta all'evoluzione dei rischi di cibersicurezza. Tale responsabilità non dovrebbe trovare applicazione se la fornitura o l'installazione di **tali aggiornamenti o migliorie** esula dal controllo del fabbricante, ad esempio se il proprietario del prodotto non installa l'aggiornamento o la miglioria forniti allo scopo di garantire o mantenere il livello di sicurezza del prodotto **nella misura in cui ciò può essere ragionevolmente previsto dal proprietario in termini di capacità tecniche e di conoscenze necessarie per essere in grado di eseguire tale aggiornamento o miglioria.**

⁴⁹ Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

Emendamento

(39) Per garantire una giusta ripartizione dei rischi, **gli operatori economici** dovrebbero essere esentati dalla responsabilità anche nel caso in cui provino che, fintantoché il prodotto è rimasto sotto il loro controllo, lo stato **generale** delle conoscenze scientifiche e tecniche, determinato in base al livello più

alle conoscenze effettive *del fabbricante* in questione, non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto.

avanzato di conoscenze oggettive accessibili e non alle conoscenze effettive *dell'operatore economico* in questione, non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto.

Emendamento 42

Proposta di direttiva Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Possono esservi situazioni in cui due o più parti siano responsabili dello stesso danno, in particolare nel caso in cui un componente difettoso sia integrato nel prodotto che causa il danno. In tal caso il danneggiato dovrebbe poter chiedere il risarcimento sia al fabbricante che ha integrato il componente difettoso nel proprio prodotto sia al fabbricante del componente difettoso. Al fine di garantire la protezione dei consumatori, in tali situazioni tutte le parti dovrebbero essere ritenute responsabili in solido.

Emendamento

(40) Possono esservi situazioni in cui due o più parti siano responsabili dello stesso danno, in particolare nel caso in cui un componente difettoso sia integrato nel prodotto che causa il danno. In tal caso il danneggiato dovrebbe poter chiedere il risarcimento sia al fabbricante che ha integrato il componente difettoso nel proprio prodotto sia al fabbricante del componente difettoso. Al fine di garantire la protezione dei consumatori, in tali situazioni tutte le parti dovrebbero essere ritenute responsabili in solido, ***con meccanismi di risarcimento che consentano al danneggiato di ottenere un risarcimento per il danno in questione.***

Emendamento 43

Proposta di direttiva Considerando 41

Testo della Commissione

(41) In alcune situazioni le azioni o le omissioni di persone diverse da un operatore economico potenzialmente responsabile concorrono a causare il danno insieme al difetto del prodotto, ad esempio nel caso di terzi che sfruttino una vulnerabilità di cibersecurity di un

Emendamento

(41) In alcune situazioni le azioni o le omissioni di persone diverse da un operatore economico potenzialmente responsabile concorrono a causare il danno insieme al difetto del prodotto, ad esempio nel caso di terzi che sfruttino una vulnerabilità di cibersecurity di un

prodotto. Ai fini della protezione dei consumatori, se un prodotto è difettoso, per esempio a causa di una vulnerabilità che lo rende meno sicuro di quanto possa legittimamente attendersi **il grande pubblico**, la responsabilità dell'operatore economico non dovrebbe essere ridotta in conseguenza di tali atti o omissioni. Dovrebbe invece essere possibile ridurre o escludere la responsabilità dell'operatore economico qualora il danneggiato abbia concorso colposamente a causare il danno.

prodotto. Ai fini della protezione dei consumatori, se un prodotto è difettoso, per esempio a causa di una vulnerabilità che lo rende meno sicuro di quanto possa legittimamente attendersi **un consumatore medio**, la responsabilità dell'operatore economico non dovrebbe essere ridotta, **esclusa o soppressa** in conseguenza di tali atti o omissioni **da parte di terzi**. Dovrebbe invece essere possibile ridurre o escludere la responsabilità dell'operatore economico qualora il danneggiato abbia concorso colposamente a causare il danno, **anche nel caso in cui il danneggiato non abbia installato gli aggiornamenti o le migliorie forniti dall'operatore economico che avrebbero attenuato o evitato il danno**.

Emendamento 44

Proposta di direttiva Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Considerando che nel corso del tempo i prodotti si deteriorano e che il progresso scientifico e tecnologico permette di sviluppare norme di sicurezza più rigorose, sarebbe irragionevole ritenere i fabbricanti responsabili dei difetti dei loro prodotti per un periodo illimitato. La durata della responsabilità dovrebbe pertanto essere ragionevole, ossia di 10 anni dall'immissione sul mercato, fatte salve le azioni giudiziarie pendenti. Per non negare irragionevolmente la possibilità di chiedere un risarcimento, il termine di decadenza dovrebbe essere di **15** anni nei casi in cui le prove mediche indichino che i sintomi di lesioni personali tardano a manifestarsi.

Emendamento

(43) Considerando che nel corso del tempo i prodotti si deteriorano e che il progresso scientifico e tecnologico permette di sviluppare norme di sicurezza più rigorose, sarebbe irragionevole ritenere i fabbricanti responsabili dei difetti dei loro prodotti per un periodo illimitato. La durata della responsabilità dovrebbe pertanto essere ragionevole, ossia di 10 anni dall'immissione sul mercato, fatte salve le azioni giudiziarie pendenti. Per non negare irragionevolmente la possibilità di chiedere un risarcimento, il termine di decadenza dovrebbe essere di **30** anni nei casi in cui le prove mediche indichino che i sintomi di lesioni personali tardano a manifestarsi.

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione

(45) Per agevolare un'interpretazione armonizzata della presente direttiva da parte degli organi giurisdizionali nazionali, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a pubblicare le pertinenti sentenze degli organi giurisdizionali in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

Emendamento

(45) Per agevolare un'interpretazione armonizzata della presente direttiva da parte degli organi giurisdizionali nazionali, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a pubblicare le pertinenti sentenze degli organi giurisdizionali in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi. ***Inoltre la Commissione dovrebbe istituire e mantenere una banca dati di facile accesso e aperta al pubblico contenente tali sentenze, nonché le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in relazione ai procedimenti avviati a norma della presente direttiva.***

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione

Oggetto

Emendamento

Oggetto ***e finalità***

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La presente direttiva stabilisce norme comuni in materia di responsabilità degli operatori economici per il danno causato da prodotti difettosi a persone fisiche.

Emendamento

La presente direttiva stabilisce norme comuni in materia di responsabilità degli operatori economici per il danno causato da prodotti difettosi a persone fisiche ***e mira a garantire che tali persone abbiano diritto al risarcimento.***

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, garantendo nel contempo un livello elevato di tutela dei consumatori, ed eliminare le divergenze tra i sistemi giuridici degli Stati membri in materia di responsabilità degli operatori economici per i danni subiti dalle persone fisiche causati da prodotti difettosi.

Emendamento 49

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La presente direttiva non si applica al software libero e open source, a meno che tale software non sia offerto in cambio di un prezzo o di dati personali non utilizzati esclusivamente per migliorare la sicurezza, la compatibilità o l'interoperabilità di tale software.

Emendamento 50

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) le norme nazionali in materia di diritto di rivalsa tra due o più operatori economici responsabili in solido a norma dell'articolo 11 oppure nel caso in cui il danno sia causato congiuntamente da un

soppresso

prodotto difettoso e dall'azione o omissione di un terzo di cui all'articolo 12;

Emendamento 51

Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 1

Testo della Commissione

1) "prodotto": ogni bene mobile, anche se integrato in un altro bene mobile o in un bene immobile. Per "prodotto" si intendono anche l'elettricità, i file per la fabbricazione digitale e il software;

Emendamento

1) "prodotto": ogni bene mobile, anche se integrato in un altro bene mobile o in un bene immobile ***o interconnesso con un altro bene mobile o con un bene immobile***. Per "prodotto" si intendono anche l'elettricità, i file per la fabbricazione digitale, ***le materie prime*** e il software;

Emendamento 52

Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 2

Testo della Commissione

2) "file per la fabbricazione digitale": una versione o un modello digitale di un bene mobile;

Emendamento

2) "file per la fabbricazione digitale": una versione o un modello digitale di un bene mobile, ***che contiene le istruzioni funzionali necessarie per produrre beni materiali attraverso il controllo automatizzato di macchine o strumenti***;

Emendamento 53

Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 3

Testo della Commissione

3) "componente": qualsiasi articolo, tangibile o intangibile, o qualsiasi servizio correlato, integrato in un prodotto o

Emendamento

3) "componente": qualsiasi articolo, tangibile o intangibile, ***compresi un software incorporato, le materie prime o***

interconnesso con esso dal fabbricante di tale prodotto o sotto il controllo di tale fabbricante;

qualsiasi servizio correlato, integrato in un **altro** prodotto o interconnesso con esso dal fabbricante di tale prodotto o **da terzi** sotto il controllo di tale fabbricante;

Emendamento 54

Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 5

Testo della Commissione

5) "controllo del fabbricante": il fatto che il fabbricante di un prodotto autorizzi a) l'integrazione, l'interconnessione o la fornitura da parte di terzi di un componente, compresi aggiornamenti e migliorie del software, o b) la modifica di un prodotto;

Emendamento

5) "controllo del fabbricante": il fatto che il fabbricante di un prodotto **esegua o, per quanto riguarda le azioni di terzi, autorizzi o consenta esplicitamente** a) l'integrazione, l'interconnessione o la fornitura da parte di terzi di un componente, compresi **gli specifici** aggiornamenti e migliorie del software, o b) la modifica di un prodotto, **incluse modifiche sostanziali**;

Emendamento 55

Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 6

Testo della Commissione

6) **"danno": perdite materiali derivanti da:**
a) **morte o lesioni personali, compresi i danni psicologici riconosciuti da un punto di vista medico;**
b) **danneggiamento o distruzione di qualsiasi bene, tranne:**
i) **il prodotto difettoso in sé;**
ii) **un prodotto danneggiato da un componente difettoso di tale prodotto;**
iii) **i beni usati esclusivamente a fini**

Emendamento

soppresso

professionali;

c) perdita o corruzione di dati non usati esclusivamente a fini professionali;

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**7 bis) "messa a disposizione sul mercato":
la fornitura di un prodotto per la
distribuzione, il consumo o l'uso sul
mercato dell'Unione nel corso di
un'attività commerciale, a titolo oneroso o
gratuito;**

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 9

Testo della Commissione

Emendamento

**9) "messa a disposizione sul mercato":
la fornitura di un prodotto per la
distribuzione, il consumo o l'uso sul
mercato dell'Unione nel corso di
un'attività commerciale, a titolo oneroso o
gratuito;**

soppresso

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

**10) "messa in servizio": il primo utilizzo
di un prodotto nell'Unione nel corso di
un'attività commerciale, a titolo oneroso o**

**10) "messa in servizio": il primo utilizzo
di un prodotto *da parte dell'utente finale*
nell'Unione nel corso di un'attività**

gratuito, nei casi in cui il prodotto non è stato immesso sul mercato anteriormente al suo primo utilizzo;

commerciale, a titolo oneroso o gratuito, nei casi in cui il prodotto non è stato immesso sul mercato anteriormente al suo primo utilizzo;

Emendamento 59

Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 11 – parte introduttiva

Testo della Commissione

11) "fabbricante": una persona fisica o giuridica che *sviluppa, produce o fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare, o che lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio, oppure che sviluppa, produce o fabbrica un prodotto per uso proprio;*

Emendamento

11) "fabbricante": una persona fisica o giuridica che:

Emendamento 60

Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 11 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a) sviluppa, produce o fabbrica un prodotto; o

Emendamento 61

Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 11 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b) fa progettare o fabbricare un prodotto o lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio, presentandosi in tal modo come fabbricante; o

Emendamento 62

Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 11 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c) sviluppa, produce o fabbrica un prodotto per uso proprio;

Emendamento 63

Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 12

Testo della Commissione

Emendamento

12) "rappresentante autorizzato", una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;

12) "rappresentante autorizzato", una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti **ai fini della presente direttiva;**

Emendamento 64

Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 17

Testo della Commissione

Emendamento

17) "piattaforma online": una piattaforma online come definita all'articolo 2, lettera h), del regolamento (UE) .../... **del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali)⁵⁴.**

17) "piattaforma online": una piattaforma online come definita all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) **2022/2065;**

54 ⁺OP: inserire nel testo il numero della direttiva di cui al documento... PE-CONS 30/22 (2020/0361(COD)) e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento

*alla Gazzetta ufficiale di tale direttiva
nella nota a piè di pagina.*

Emendamento 65

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 17 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

17 bis) "segreto commerciale": un segreto commerciale quale definito all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943;

Emendamento 66

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 17 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

17 ter) "modifica sostanziale": una modifica apportata a un prodotto dopo la sua immissione sul mercato o messa in servizio:

a) che è considerata sostanziale in virtù delle pertinenti norme dell'Unione o nazionali in materia di sicurezza dei prodotti; o

b) se le pertinenti norme dell'Unione o nazionali non stabiliscono alcuna soglia per determinare cosa deve essere considerato una modifica sostanziale, che:

i) modifica le prestazioni, la finalità o il tipo originari del prodotto senza che tale cambiamento sia stata previsto nell'iniziale valutazione del rischio del prodotto; e

ii) modifica la natura del pericolo, genera un nuovo pericolo o aumenta il

livello di rischio;

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) la persona che agisce per conto di uno o più danneggiati conformemente al diritto dell'Unione o nazionale.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis

Danno

1. Ai fini della presente direttiva, per "danno" si intendono le perdite materiali derivanti da:

- a) morte o lesioni personali, compresi i danni psicologici riconosciuti da un punto di vista medico;**
- b) danneggiamento o distruzione di qualsiasi bene, tranne:
 - i) il prodotto difettoso in sé;**
 - ii) un prodotto danneggiato da un componente difettoso di tale prodotto integrato in un prodotto o interconnesso con esso dal fabbricante di tale prodotto o sotto il controllo di tale fabbricante;**
 - iii) i beni usati esclusivamente a fini professionali;****
- c) distruzione o corruzione irreversibile di dati non utilizzati a fini**

professionali, a condizione che la perdita materiale superi i 1 000 EUR.

2. Il presente articolo lascia impregiudicate le norme nazionali relative ai danni immateriali nonché quelle relative al risarcimento dei danni nell'ambito di altri regimi di responsabilità.

Emendamento 69

Proposta di direttiva Articolo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 ter

Orientamenti

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di tutela dei consumatori forniscano informazioni e orientamenti su misura ai consumatori per consentire loro di esercitare effettivamente il diritto al risarcimento ai sensi dell'articolo 5 della presente direttiva.

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità di vigilanza del mercato intrattengano uno scambio regolare di informazioni pertinenti con le agenzie e gli organismi nazionali per la tutela dei consumatori al fine di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e che le agenzie e gli organismi nazionali per la tutela dei consumatori si scambino regolarmente le informazioni pertinenti a loro disposizione.

Emendamento 70

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Un prodotto è considerato difettoso quando non offre la sicurezza che un consumatore medio può legittimamente attendersi o che è prevista dal diritto dell'Unione o nazionale.

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. ***Un prodotto è considerato difettoso quando non offre la sicurezza che il grande pubblico può legittimamente attendersi tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:***

Emendamento

1. ***Nel valutare il carattere difettoso di un prodotto, sono prese in considerazione tutte le circostanze, tra cui:***

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) ***la presentazione*** del prodotto, ***comprese*** le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione;

Emendamento

a) ***le caratteristiche*** del prodotto, ***compresi la sua etichettatura, la progettazione, le caratteristiche tecniche, la composizione, l'imballaggio, qualsiasi altra informazione relativa al prodotto e*** le istruzioni per ***l'assemblaggio***, l'uso, l'installazione e la manutenzione;

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'uso *e abuso* ragionevolmente *prevedibili* del prodotto;

Emendamento

b) l'uso ragionevolmente *prevedibile* del prodotto, *tenendo conto della sua durata di vita prevista*;

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) gli effetti sul prodotto dell'eventuale capacità di *continuare ad imparare* dopo la sua *diffusione*;

Emendamento

c) gli effetti sul prodotto dell'eventuale capacità di *acquisire nuove caratteristiche o conoscenze* dopo la sua *immissione sul mercato o messa in servizio*;

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) gli effetti *sul prodotto di* altri prodotti *che* ci si *può* ragionevolmente attendere *siano utilizzati* insieme *al prodotto*;

Emendamento

d) gli effetti *che* altri prodotti *potrebbero avere* sul prodotto *da valutare, qualora, al momento dell'immissione sul mercato o della messa in servizio*, ci si *possa* ragionevolmente attendere *che il prodotto sarà utilizzato* insieme *ad altri prodotti, compresa l'interconnessione di tali prodotti*;

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) i requisiti di sicurezza del prodotto,

Emendamento

f) i *pertinenti* requisiti di sicurezza del

compresi i requisiti di cibersicurezza rilevanti per la sicurezza;

prodotto, compresi i requisiti di cibersicurezza rilevanti per la sicurezza ***stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale, che mirano a proteggere dal rischio del danno che si è verificato;***

Emendamento 77

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) qualunque intervento ***di*** un'autorità di regolamentazione o ***di*** un operatore economico di cui all'articolo 7 in relazione alla sicurezza del prodotto;

Emendamento

g) qualunque ***richiamo del prodotto o qualunque altro*** intervento ***pertinente deciso da*** un'autorità di regolamentazione o ***da*** un operatore economico di cui all'articolo 7 in relazione alla sicurezza del prodotto;

Emendamento 78

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) le specifiche aspettative degli utenti finali cui è destinato il prodotto.

Emendamento

soppresso

Emendamento 79

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Nel caso in cui un componente difettoso abbia reso difettoso il prodotto, gli Stati membri provvedono affinché anche il fabbricante del componente difettoso possa essere ritenuto responsabile dello stesso

Emendamento

Nel caso in cui un componente difettoso abbia reso difettoso il prodotto, gli Stati membri provvedono affinché anche il fabbricante del componente difettoso possa essere ritenuto responsabile dello stesso danno, ***a meno che il difetto non sia***

danno.

imputabile alla progettazione del prodotto in cui il componente è stato integrato o alle istruzioni fornite dal fabbricante di tale prodotto al fabbricante del componente.

Emendamento 80

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il fabbricante del prodotto difettoso sia stabilito al di fuori dell'Unione, l'importatore del prodotto difettoso e il rappresentante autorizzato del fabbricante possano essere ritenuti responsabili del danno causato da tale prodotto.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il fabbricante del prodotto **o del componente** difettoso sia stabilito al di fuori dell'Unione, l'importatore del prodotto **o del componente** difettoso e, **se del caso**, il rappresentante autorizzato del fabbricante possano essere ritenuti responsabili del danno causato da tale prodotto.

Emendamento 81

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il fabbricante del prodotto difettoso sia stabilito al di fuori dell'Unione e nessuno dei due operatori economici di cui al paragrafo 2 sia stabilito nell'Unione, il fornitore di servizi di logistica possa essere ritenuto responsabile del danno causato dal prodotto difettoso.

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il fabbricante del prodotto difettoso sia stabilito al di fuori dell'Unione e nessuno dei due operatori economici di cui al paragrafo 2 sia stabilito nell'Unione, il fornitore di servizi di logistica possa essere ritenuto responsabile del danno causato dal prodotto **o, se del caso, del componente** difettoso.

Emendamento 82

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualunque persona fisica o giuridica che modifichi ***un prodotto già immesso sul mercato o messo in servizio è considerata fabbricante del prodotto ai fini di cui al paragrafo 1, qualora la modifica sia considerata sostanziale in virtù delle norme dell'Unione o nazionali in materia di sicurezza dei prodotti e sia effettuata al di fuori del controllo del fabbricante originario.***

Emendamento 83

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Il paragrafo 5 si applica anche ai fornitori di una piattaforma online, diversi dal fabbricante, dall'importatore o dal distributore, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) .../... ***del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali)***⁺.

⁺ ***OP: inserire nel testo il numero della direttiva di cui al documento PE-CONS 30/22 (2020/0361(COD)) e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale direttiva nella nota a piè di pagina.***

Emendamento 84

Emendamento

4. Qualunque persona fisica o giuridica che modifichi ***in maniera sostanziale un prodotto al di fuori del controllo del fabbricante e lo metta successivamente a disposizione sul mercato o lo metta in servizio è considerata fabbricante del prodotto ai fini di cui al paragrafo 1.***

Emendamento

6. Il paragrafo 5 si applica anche ai fornitori di una piattaforma online, diversi dal fabbricante, dall'importatore o dal distributore, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) ***2022/2065.***

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Qualora le vittime non ottengano un risarcimento perché nessuno degli operatori economici di cui ai paragrafi da 1 a 6 può essere ritenuto responsabile ai sensi della presente direttiva, o perché gli operatori economici responsabili sono insolventi o hanno cessato di esistere, gli Stati membri possono ricorrere ai sistemi di indennizzo settoriali nazionali esistenti o istituirne di nuovi a norma del diritto nazionale, non finanziati da entrate pubbliche, per indennizzare adeguatamente le persone lese che hanno subito danni causati da prodotti difettosi.

Emendamento 85

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché **gli organi giurisdizionali nazionali, su richiesta di un danneggiato che chiede il** risarcimento del danno causato da un prodotto difettoso ("**l'attore**") sulla base di fatti e prove sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda di risarcimento, **abbiano il potere di** ordinare al convenuto di divulgare i pertinenti elementi di prova a sua disposizione.

1. Gli Stati membri provvedono affinché, **nei procedimenti relativi a domande** di risarcimento del danno causato da un prodotto difettoso, **su richiesta di un attore** sulla base di fatti e prove sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda di risarcimento, **gli organi giurisdizionali nazionali possano** ordinare al convenuto di divulgare i pertinenti elementi di prova a sua disposizione, **fatte salve le condizioni di cui al presente articolo.**

Emendamento 86

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del convenuto, gli organi giurisdizionali nazionali possano ordinare all'attore di divulgare le prove pertinenti a sua disposizione, alle stesse condizioni che si applicano alla divulgazione degli elementi di prova da parte del convenuto di cui al presente articolo.

Emendamento 87

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nel determinare la proporzionalità della divulgazione, gli organi giurisdizionali nazionali tengono conto dei legittimi interessi di tutte le parti, compresi i terzi interessati, specialmente per quanto riguarda la protezione ***delle informazioni riservate*** e dei segreti commerciali ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943.

Emendamento

3. Nel determinare la proporzionalità ***e la necessità*** della divulgazione ***richiesta da una parte***, gli organi giurisdizionali nazionali tengono conto dei legittimi interessi di tutte le parti, compresi i terzi interessati, specialmente per quanto riguarda la protezione dei segreti commerciali ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943 ***e della necessità di prevenire le ricerche generiche di informazioni verosimilmente non rilevanti per le parti del procedimento.***

Emendamento 88

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora al convenuto venga ordinato di divulgare informazioni che costituiscono un segreto commerciale o un presunto

Emendamento

4. Qualora al convenuto venga ordinato di divulgare informazioni che costituiscono un segreto commerciale o un presunto

segreto commerciale, gli Stati membri provvedono affinché gli organi giurisdizionali nazionali **abbiano il potere di adottare, d'ufficio o su richiesta debitamente motivata di una parte**, le misure specifiche necessarie per tutelarne la riservatezza se tali informazioni vengono utilizzate o se ad esse è fatto riferimento **nel corso di** un procedimento giudiziario.

segreto commerciale, gli Stati membri provvedono affinché gli organi giurisdizionali nazionali **adottino** le misure specifiche necessarie per tutelarne la riservatezza se tali informazioni vengono utilizzate o se ad esse è fatto riferimento **durante e dopo** un procedimento giudiziario.

Emendamento 89

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora a una parte venga ordinato di divulgare informazioni, queste ultime siano presentate senza indebito ritardo all'altra parte in modo facilmente accessibile e comprensibile.

Emendamento 90

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto nazionale relativo alla divulgazione preliminare delle prove.

Emendamento 91

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) l'attore prova che il prodotto non

b) l'attore prova che il prodotto non

rispetta i requisiti obbligatori di sicurezza stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale intesi a proteggere **dal** rischio del danno **verificatosi**; o

rispetta i requisiti obbligatori di sicurezza **del prodotto** stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale intesi a proteggere **o ridurre il** rischio **di insorgenza** del danno **subito dal danneggiato**; o

Emendamento 92

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) l'attore prova che il danno è stato causato da un malfunzionamento evidente del prodotto durante l'utilizzo **normale** o in circostanze ordinarie.

Emendamento

c) l'attore prova che il danno è stato causato da un malfunzionamento evidente del prodotto durante l'utilizzo **previsto dal fabbricante** o in circostanze ordinarie.

Emendamento 93

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Si presume l'esistenza del nesso di causalità tra il carattere difettoso del prodotto e il danno nel caso in cui sia stato provato che il prodotto è difettoso e che **la natura del** danno cagionato è generalmente coerente con il difetto in questione.

Emendamento

3. Si presume l'esistenza del nesso di causalità tra il carattere difettoso del prodotto e il danno nel caso in cui sia stato provato che il prodotto è difettoso e che **il** danno cagionato è generalmente coerente con il difetto in questione **o il prodotto appartiene alla stessa serie di produzione del prodotto di cui è già stato dimostrato il carattere difettoso.**

Emendamento 94

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Qualora l'organo giurisdizionale nazionale

Emendamento

L'organo giurisdizionale nazionale

rilevi che l'attore incontra difficoltà eccessive, a causa della complessità tecnica o scientifica, nel provare il carattere difettoso del prodotto, il nesso di causalità tra difetto e danno o entrambi tali elementi, si presumono il carattere difettoso del prodotto, il nesso di causalità tra difetto e danno o entrambi tali elementi se l'attore ha dimostrato, sulla base di elementi di prova sufficientemente pertinenti, che:

presume il carattere difettoso del prodotto o il nesso di causalità tra difetto e danno, o entrambi, qualora, nonostante la divulgazione di prove a norma dell'articolo 8 e tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti del caso:

Emendamento 95

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) *il prodotto ha contribuito a cagionare* il danno; e

Emendamento

a) *l'organo giurisdizionale ritenga che l'attore incontri eccessive, dovuto alla complessità tecnica o scientifica, per poter dimostrare il carattere difettoso del prodotto o il nesso di causalità tra difetto e danno, o entrambi;* e

Emendamento 96

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) *è probabile* che il prodotto *fosse* difettoso, *oppure* che il carattere difettoso *dello stesso* è una causa *probabile* del danno, o entrambi *tali elementi*.

Emendamento

b) *l'attore dimostri, sulla base di elementi di prova pertinenti, che è possibile che il prodotto abbia contribuito al danno e che è possibile* che il prodotto *sia* difettoso *o* che il *suo* carattere difettoso *sia* una causa *possibile* del danno, o entrambi.

Emendamento 97

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Il convenuto ha il diritto di contestare l'esistenza di difficoltà eccessive o della **probabilità** di cui al primo comma.

Emendamento

Il convenuto ha il diritto di contestare l'esistenza di difficoltà eccessive o della **possibilità** di cui al primo comma.

Emendamento 98

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) nel caso di un fabbricante di software che al momento dell'immissione sul mercato di tale software era una microimpresa o una piccola impresa, vale a dire un'impresa che, se valutata insieme a tutte le sue eventuali imprese associate e collegate ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, è una microimpresa quale definita all'articolo 2, paragrafo 3, di tale allegato o una piccola impresa quale definita all'articolo 2, paragrafo 2, di tale allegato, a condizione che un altro operatore economico sia responsabile, ai sensi della presente direttiva, dei danni causati da tale software;

Emendamento 99

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) nel caso di un distributore, che non ha messo il prodotto a disposizione sul mercato;

b) nel caso di un distributore ***o di una piattaforma online che agisce come un distributore***, che non ha messo il prodotto a disposizione sul mercato;

Emendamento 100

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) che è probabile che il difetto che ha causato il danno non esistesse al momento in cui il prodotto è stato immesso sul mercato, messo in servizio o, nel caso di un distributore, messo a disposizione sul mercato, o che tale difetto è sopravvenuto dopo tale momento;

Emendamento

c) che, ***tenuto conto delle circostanze***, è probabile che il difetto che ha causato il danno non esistesse al momento in cui il prodotto è stato immesso sul mercato, messo in servizio o, nel caso di un distributore, messo a disposizione sul mercato, o che tale difetto è sopravvenuto dopo tale momento, ***a condizione che tale carattere difettoso non derivi da alcun aggiornamento o fornitura sotto il controllo di tale operatore economico e non sia dovuto alla mancata fornitura, da parte di quest'ultimo, di un aggiornamento come previsto dal diritto dell'Unione o nazionale***;

Emendamento 101

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) che il carattere difettoso è dovuto alla conformità del prodotto a ***regole imperative emanate dai poteri pubblici***;

Emendamento

d) che il carattere difettoso è dovuto alla conformità del prodotto a ***obblighi giuridici e che l'operatore economico ha esercitato ogni ragionevole diligenza richiesta dalle circostanze***;

Emendamento 102

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) ***nel caso del fabbricante, che*** lo stato oggettivo delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento dell'immissione del prodotto sul mercato o della sua messa in servizio oppure durante il periodo in cui il prodotto era sotto il controllo del fabbricante non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto;

Emendamento

e) lo stato oggettivo delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento dell'immissione del prodotto sul mercato o della sua messa in servizio oppure ***l'ultimo aggiornamento fornito sotto il controllo del fabbricante*** durante il periodo in cui il prodotto era sotto il controllo del fabbricante non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto;

Emendamento 103

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) software, compresi i relativi aggiornamenti o migliorie; o

Emendamento

b) software, compresi i relativi aggiornamenti o migliorie ***per la durata di vita ragionevolmente prevista del prodotto***; o

Emendamento 104

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) la mancanza degli aggiornamenti o delle migliorie del software necessari per mantenere la sicurezza.

Emendamento

c) la mancanza degli aggiornamenti o delle migliorie del software necessari per mantenere la sicurezza ***per la durata di vita ragionevolmente prevista del prodotto***.

Emendamento 105

Proposta di direttiva

Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione

Qualora due o più operatori economici siano responsabili dello stesso danno a norma della presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché essi possano essere ritenuti responsabili in solido.

Emendamento

Fatta salva la legislazione nazionale in materia di diritto di rivalsa, qualora due o più operatori economici siano responsabili dello stesso danno a norma della presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché essi possano essere ritenuti responsabili in solido.

Emendamento 106

**Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché non venga ridotta la responsabilità di un operatore economico quando il danno è causato congiuntamente dal carattere difettoso di un prodotto e ***dall'azione o dall'omissione*** di un terzo.

Emendamento

1. ***Fatto salvo il diritto nazionale in materia di diritto di rivalsa***, gli Stati membri provvedono affinché non venga ridotta, ***esclusa o soppressa*** la responsabilità di un operatore economico quando il danno è causato congiuntamente dal carattere difettoso di un prodotto e ***da un evento al di fuori del controllo dell'operatore economico, come quello imputabile all'azione o all'omissione*** di un terzo.

Emendamento 107

**Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. La responsabilità di un operatore economico può essere ridotta o soppressa quando il danno è causato congiuntamente dal carattere difettoso di un prodotto e dalla colpa del danneggiato o di una persona di cui il danneggiato è responsabile.

Emendamento

2. ***Fatti salvi i meccanismi di risarcimento previsti dalla presente direttiva***, la responsabilità di un operatore economico può essere ridotta o soppressa quando il danno è causato congiuntamente dal carattere difettoso di un prodotto e dalla colpa del danneggiato o di una persona di

cui il danneggiato è responsabile, *anche nel caso in cui il danneggiato non installi gli aggiornamenti o le migliorie forniti dall'operatore economico che avrebbero attenuato il difetto.*

Emendamento 108

Proposta di direttiva Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 bis

Diritto di ricorso

- 1. Qualora più operatori economici siano responsabili dello stesso danno, qualsiasi operatore economico che abbia risarcito la persona lesa o sia stato ordinato in tal senso con sentenza esecutiva ha diritto di ricorso nei confronti di qualsiasi altro operatore economico responsabile in solido. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per l'esercizio di tale diritto di regresso che non devono essere meno favorevoli per il ricorrente rispetto a casi nazionali analoghi.*
- 2. Gli organi giurisdizionali nazionali possono, se del caso, applicare l'articolo 9, da paragrafo 2 a paragrafo 5, nei casi in cui è esercitato il diritto di ricorso.*

Emendamento 109

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché i diritti riconosciuti al danneggiato

2. Gli Stati membri provvedono affinché i diritti riconosciuti al danneggiato

a norma della presente direttiva si estinguano alla scadenza del termine di decadenza di 10 anni dalla data in cui il prodotto effettivamente difettoso che ha causato il danno è stato immesso sul mercato, messo in servizio o modificato in maniera sostanziale come indicato all'articolo 7, paragrafo 4, a meno che nel frattempo l'attore non abbia avviato dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale un procedimento contro l'operatore economico che può essere ritenuto responsabile a norma dell'articolo 7.

a norma della presente direttiva si estinguano alla scadenza del termine di decadenza di 10 anni dalla data in cui il prodotto effettivamente difettoso **o l'ultimo aggiornamento o fornitura sotto il controllo del fabbricante** che ha causato il danno è stato immesso sul mercato, messo in servizio o modificato in maniera sostanziale come indicato all'articolo 7, paragrafo 4, **o in caso di aggiornamento o migliorie, avrebbe dovuto essere messo a disposizione sul mercato per renderlo conforme ai requisiti di sicurezza del prodotto applicabili ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale**, a meno che nel frattempo l'attore non abbia avviato dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale un procedimento contro l'operatore economico che può essere ritenuto responsabile a norma dell'articolo 7. **Un aggiornamento o una miglioria del software e i relativi servizi che non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, non fanno scattare né riavviano il termine di decadenza.**

Emendamento 110

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In deroga al paragrafo 2, se il danneggiato non ha potuto avviare un procedimento entro il termine di 10 anni a causa del periodo di latenza delle lesioni personali, i diritti riconosciuti al danneggiato a norma della presente direttiva si estinguono alla scadenza del termine di decadenza di **15** anni.

Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, se il danneggiato, **pur avendo prestato la dovuta diligenza**, non ha potuto avviare un procedimento entro il termine di 10 anni a causa del periodo di latenza delle lesioni personali, i diritti riconosciuti al danneggiato a norma della presente direttiva si estinguono alla scadenza del termine di decadenza di **30** anni.

Emendamento 111

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione **può istituire e mantenere** una banca dati accessibile al pubblico contenente le sentenze di cui al paragrafo 1.

Emendamento

2. La Commissione **istituisce e mantiene** una banca dati **facilmente disponibile e** accessibile al pubblico contenente le sentenze di cui al paragrafo 1. **La banca dati contiene, oltre alle sentenze di cui al paragrafo 1, le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in relazione ai procedimenti avviati ai sensi della presente direttiva.**

Emendamento 112

Proposta di direttiva Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione

Entro il [OP: inserire la data corrispondente a sei anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

Emendamento

Entro il [OP: inserire la data corrispondente a sei anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, **comprese informazioni riguardanti:**

Emendamento 113

Proposta di direttiva Articolo 16 – comma 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a) ***i costi della presente direttiva per gli***

*operatori economici in percentuale
rispetto ai costi operativi;*

Emendamento 114

**Proposta di direttiva
Articolo 16 – comma 1 – lettera b (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

*b) il vantaggio netto della presente
direttiva o la sua stima qualificata per i
consumatori;*

Emendamento 115

**Proposta di direttiva
Articolo 16 – comma 1 – lettera c (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

*c) un raffronto tra la protezione
fornita dalla presente direttiva e la
protezione fornita nei pertinenti paesi
terzi appartenenti all'Organizzazione per
la cooperazione e lo sviluppo economici e
nelle economie leader mondiali;*

Emendamento 116

**Proposta di direttiva
Articolo 16 – comma 1 – lettera d (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

*d) la disponibilità di assicurazioni e di
altri prodotti per coprire i rischi degli
operatori economici in relazione alla
presente direttiva;*

Emendamento 117

Proposta di direttiva
Articolo 16 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione specifica chiaramente le metodologie utilizzate per il calcolo delle stime qualificate contenute nella relazione di cui al paragrafo 1. La Commissione raccoglie informazioni per tale relazione senza accrescere gli obblighi di comunicazione per gli operatori economici utilizzando informazioni da tutte le fonti pertinenti e affidabili, comprese le istituzioni, organi e organismi dell'Unione, le autorità nazionali competenti e gli organismi e le organizzazioni riconosciuti a livello internazionale.